



22337-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Adriano Iasillo

- Presidente -

Sent. n. sez. 324/2021

Roberto Binenti

UP - 23/03/2021

Francesco Centofanti

- Relatore -

R.G.N. 18271/2020

Stefano Aprile

Alessandro Centonze

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 12/02/2020 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato (omissis) , che ha chiesto accogliersi il ricorso.

1  
G

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio, ribadiva la declaratoria di penale responsabilità di (omissis) (omissis) in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per avere il medesimo - nella qualità di legale rappresentante della società (omissis) a r.l., dichiarata fallita il (omissis) - sottratto parte delle scritture contabili, celando gli utili ricavati dalla gestione imprenditoriale, e impedendo la compiuta ricostruzione dell'attivo, e ciò al fine di procurarsi ingiusto profitto, con corrispondente pregiudizio per i creditori sociali, ostacolati nel soddisfacimento dei loro diritti.

2. L'imputato ricorre per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di rinvio, eseguita mediante consegna al difensore, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in difetto dei presupposti di legge. La previa notifica al domicilio dall'imputato eletto, non andata a buon fine, era stata infatti eseguita a mezzo del servizio postale, e l'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. imponeva di rinnovarla nei modi ordinari, ossia tramite ufficiale giudiziario, come non avvenuto, prima di fare applicazione del citato art. 161, comma 4. La Corte territoriale, dinanzi alla quale la questione di nullità era stata sollevata, aveva altresì omissis ogni argomentazione sul punto.

Con il secondo motivo, illustrato da successiva memoria, il ricorrente deduce l'inosservanza delle regole processuali sul giudizio contumaciale, applicabili nel processo *ratione temporis*. All'imputato, non comparso dinanzi al giudice di rinvio, e dunque da considerare contumace, avrebbe dovuto essere notificato l'avviso di deposito della sentenza da quel giudice pronunciata, e neppure questo adempimento aveva avuto regolare corso.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento della prova. Il dolo specifico, il cui compiuto accertamento era stato rimesso al giudice di rinvio, era stato desunto dalla violazione dei doveri gravanti sull'amministratore, viceversa di natura meramente colposa. Lo stato di decozione della società aveva impedito a (omissis) di continuare a retribuire il consulente, che in passato curava la contabilità, che per tale ragione non era stata più aggiornata. La carenza di collaborazione dell'imputato con la Curatela, addotta a riprova della sua colpevolezza, era smentita dalle risultanze processuali.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 6, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione processuale, posta nel primo motivo, è infondata.

Vero è che questa Corte ha di recente statuito essere viziata la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui, accertata dall'addetto al servizio postale l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, non sia stata preventivamente attivata la notifica con le modalità ordinarie, ai sensi dell'art. 170, comma 3. cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 57801 del 29/11/2018, Nita, Rv. 274892-01, ripresa da Sez. 3, n. 37168 del 30/09/2020, F., Rv. 280820-01).

Tale principio, tuttavia, non si attaglia al caso di specie, in cui il ricorso immediato alle modalità di notifica di cui al citato art. 161, comma 4, in vista dell'instaurazione del giudizio di rinvio, era giustificato dall'impossibilità di notificare al domicilio eletto, già conclamata nei gradi antecedenti di giudizio.

(omissis) , come risulta dal fascicolo di causa, che questa Corte è legittimata a compulsare in ragione della natura processuale del vizio dedotto, era stato citato mediante consegna dell'atto al difensore anche in grado di appello, essendo già in allora risultato vano il tentativo di notifica al domicilio eletto. Ed è noto che l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per l'impossibilità di esecuzione della notifica in tale luogo, rende valide le successive notifiche effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen, in ogni fase e grado ulteriore del procedimento, senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso il domicilio già rivelatosi inidoneo (Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, Lo Presti, Rv. 280383-01).

Ecco, dunque, che la notifica -direttamente al difensore- del decreto di citazione dell'imputato era, per il giudizio di rinvio, legittima a prescindere dalla ritualità della antecedente notifica che, superflualmente, era stata approntata al domicilio già eletto.

Quanto alla collegata censura di vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di prendere in esame la questione, occorre ricordare che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una soluzione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione conseguente, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998-01; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515-01; Sez. 5,

n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322-01) e, al limite, anche ove la giustificazione sia, come nella specie, del tutto mancata.

2. Infondato risulta, altresì, il secondo motivo.

Non vi è dubbio che l'imputato, in grado di rinvio, andasse considerato contumace, trattandosi di processo che, in quanto tale, era già in primo grado pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, abolitiva dell'istituto, e nel quale, alla stessa data, la declaratoria di contumacia dell'imputato, non irreperibile, era stata già adottata (v. art. 15-*bis* della legge citata in tema di disciplina transitoria; sul punto, Sez. 1, n. 34911 del 27/06/2017, dep. 2018, Napoli, Rv. 273858-01; Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411-01; Sez. 1, n. 20810 del 09/01/2017, Hussein, Rv. 270614-01).

Neppure è contestabile che, nel caso in cui la contumacia per errore non sia stata dichiarata in un determinato grado di merito, e quand'anche il difensore non abbia eccepito alcunché dinanzi al relativo giudice, la situazione sostanziale prevale su quella formale e si impone dunque la notifica dell'avviso di deposito della sentenza contumaciale, a norma dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., *ratione temporis* vigente (Sez. 1, n. 8875 del 10/12/2020, dep. 2021, Rinaldi, Rv. 280674-01; Sez. 1, n. 1552 del 12/11/2018, dep. 2019, Guerrazzi, Rv. 274795-01).

Occorre però, in aggiunta a ciò, considerare che l'omissione dell'adempimento di cui alla disposizione testé citata (notifica dell'estratto contumaciale) non è produttiva di invalidità alcuna della sentenza pronunciata, trattandosi di un vizio insorto nel segmento procedimentale successivo all'emissione della stessa (Sez. 5, n. 40413 del 13/06/2019, Palla, Rv. 277121-01).

Né l'omissione incide sulla ritualità della procedura innescata dall'impugnazione del difensore, alla quale, secondo un indirizzo già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 29298 del 22/03/2018, Rallo, Rv. 272977-01), occorre obbligatoriamente dare corso, indipendentemente dalla corretta esecuzione degli incumbenti già previsti dall'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato; mentre, secondo altro indirizzo, il giudice dell'impugnazione dovrebbe trasmettere gli atti al giudice *a quo* per la notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, in modo che questi possa essere reintegrato nel suo autonomo diritto di impugnare (Sez. 2, n. 36441 del 21/07/2015, Strano, Rv. 264832-01).

Il primo indirizzo deve essere ora, in linea di principio, riaffermato, a proposito del ricorso per cassazione, a seguito della entrata in vigore della legge

n. 103 del 2017, antecedente alla sentenza di rinvio impugnata, che ha modificato l'art. 613 del codice di rito, abolendo la possibilità del ricorso per cassazione personale dell'imputato, il cui potere di impugnazione rimane oramai sussunto in quello del difensore (Sez. 5, n. 40413 del 13/06/2019, Palla, Rv. 277121-01); con la conseguenza che l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza contumaciale potrebbe assumere residuale rilievo - sempre e solo in vista della restituzione degli atti al giudice antecedentemente pronunciatosi, a salvaguardia dei diritti e delle prerogative dell'imputato - soltanto ove il difensore impugnante fosse privo di investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita, valendo altrimenti la presunzione (nel caso di specie, in difetto di contrarie deduzioni del ricorrente, pienamente operante) per cui, in forza dell'effettività del rapporto tra patrocinatore e patrono, che la difesa fiduciaria ordinariamente riflette, la sentenza impugnata sia stata portata a conoscenza del secondo e l'esercizio del potere di impugnazione sia stato tra di essi condiviso.

3. Manifestamente infondato risulta, infine, il terzo motivo.

La sentenza impugnata, adempiendo il mandato assegnato da questa Corte nella pronuncia rescindente, ineccepibilmente motiva a riscontro del dolo specifico, integrativo della contestata bancarotta documentale, consistente nel fine di recare all'agente ingiusto vantaggio, e di recare conseguente pregiudizio ai creditori, desumendolo dalla accertata condotta di deliberata sottrazione alla disponibilità degli organi fallimentari, non altrimenti giustificabile, di importante documentazione contabile.

A fronte di tale valutazione, logicamente argomentata, il ricorrente, prospettando inesistenti travisamenti probatori, inammissibilmente reitera argomenti già efficacemente contestati dal giudice territoriale, il quale ha inappuntabilmente osservato che la cessazione del commercialista dal suo incarico non esimeva l'Amministratore dall'assolvere il compito di assicurare la continuità e regolarità della gestione, e semmai gli imponeva ancora maggiore cura nel rassegnare ai citati organi della procedura una documentazione contabile completa, anziché dolosamente alterata, a dimostrazione di una collaborazione con gli organi stessi che la sentenza impugnata ha correttamente considerato, nei fatti, come ineffettiva.

4. Segue la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 23/03/2021

Il Consigliere estensore

Francesco Centofanti



Il Presidente

Adriano Iasillo

